COMUNE DI
CAMPI BISENZIO

DETERMINAZIONE N. 229 DEL 20/03/2024

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Convenzione per la realizzazione di progetti ed iniziative di abitare supportato ed altri interventi a contrasto dell'emergenza abitativa: "Stanza solidale" e "(Fa) la casa giusta" - Approvazione e impegno di spesa.

Responsabile del procedimento: **GIANNELLI ELISABETTA**

Responsabile del provvedimento: **LELLI MARINA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.: **2**
Elenco:

1	**Allegato A) Convenzione**
2	**Elenco atti di concessione**

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

---

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

(Dott. Niccolò Nucci)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

COMUNE DI
CAMPI BISENZIO

LA DIRIGENTE SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamato il decreto sindacale n. 21 del 29.12.2023 con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di dirigente del Settore 2 "Servizi alla Persona";

Premesso che il Comune di Campi Bisenzio, nel rispetto di quanto fissato dall'art. 9 dello Statuto Comunale, promuove e sostiene le libere forme associative e di volontariato, non aventi scopo di lucro, presenti sul territorio ed operanti in ambiti e con fini sociali, culturali e sportivi, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini alla vita attiva della comunità attraverso la cooperazione con l'Amministrazione locale;

Richiamato l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana in riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale;

Visto il decreto legislativo n. 117/2017, con il quale è stato approvato il Codice del Terzo Settore che all'art. 56 stabilisce la possibilità per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs 30.3.2001 n.165 di sottoscrivere, tramite procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale (di seguito ODV/APS), iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

Vista la direttiva appalti 2014/24/UE ed in particolare il considerando n. 114 nella quale si afferma che *"certe categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. (...) Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione"*;

Richiamati:
- la Legge Regionale 22 luglio 2020 n. 65 "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo Settore toscano" che prevede la possibilità per gli Enti locali di convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

Richiamato altresì il regolamento per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e la valorizzazione dei beni comuni urbani, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 281 del 23.12.2021, ed in particolare l'art. 1.1 ove si prevede *"la sussidiarietà orizzontale, riconosciuta dall'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, dall'articolo 3, ultimo comma del D.Lgs. n. 267/2000, degli artt. 189 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalle disposizioni dello Statuto comunale, costituisce principio ispiratore delle attività dei pubblici poteri che sono tenuti a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale";*

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 9 agosto 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è stabilito di procedere:

- attraverso l'adozione dell'istituto della co-progettazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, all'attivazione di progettualità per la gestione di attività a carattere educativo, sociale, culturale e ricreativo, di tutela ambientale e di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, coinvolgendo le associazioni di promozione sociale (APS) e/o le organizzazioni di volontariato (ODV);
- alla sottoscrizione ex art. 56, ove ne ricorrano le condizioni, di convenzioni con le suddette APS ed ODV, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato non solo dal punto di vista economico, ma in quanto contenenti condizioni tese a conseguire obiettivi di solidarietà, accessibilità ed universalità di cui ai principi della normativa nazionale e della giurisprudenza europea, garantendo nella procedura una sufficiente pubblicità nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione;

Visti:

- la L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
- a Deliberazione di Giunta con cui la Regione Toscana ha approvato "Adempimenti D.M. 30 dicembre 2021 – Linee regionali per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023", con descrizione, fra le altre cose, degli interventi di "Housing first" che prevedono l'affiancamento alla soluzione abitativa di progetti personalizzati volti all'attivazione di risorse;

Premesso altresì che:

- nelle Linee di mandato 2023-2028 del Sindaco proclamato eletto nel 2023 è presente l'indirizzo del contrasto all'emergenza abitativa, anche mediante interventi di abitare supportato;
- tale linea di mandato è declinata nell'obiettivo strategico di "Potenziare gli strumenti di sostegno alla cittadinanza per il problema casa", presente nel DUP 2024-2026 approvato con deliberazione n. 30 del 14.09.2023 ed aggiornato con Deliberazioni di Consiglio comunale nn. 100 del 28.12.2023 e 53 del 29.02.2024, e dettagliata, nell'ambito del medesimo documento di programmazione, nell'obiettivo operativo n. 12.6.1.3 di "sviluppare un Progetto di sostegno all'abitare supportato e condiviso anche con il coinvolgimento di Enti del terzo Settore e di SdS, con particolare attenzione alla fasi di accompagnamento all'uscita dei nuclei dal circuito dell'assistenza emergenziale *e promozione dell'autonomia*";

Dato atto che:

- la realizzazione di tali progetti di sostegno all'abitare supportato e condiviso in collaborazione con Enti del Terzo Settore è ritenuta più vantaggiosa rispetto alla gestione diretta ed appare anche maggiormente coerente con il principio della sussidiarietà orizzontale sancito dalla Costituzione (art. 118, comma 4), che riconosce e valorizza il ruolo svolto dalle formazioni sociali e dalla società civile nel suo complesso nel perseguimento di finalità di interesse generale;
- ciò viene altresì ritenuto più vantaggioso rispetto al ricorso al mercato, perché più rispondente agli obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità che la giurisprudenza europea ha evidenziato come fondamento della disciplina del Terzo settore;
- nel perseguimento delle sopra descritte finalità istituzionali e sociali non si può prescindere dalla necessità di realizzare siffatte progettualità mediante soggetti:

a) specializzati nel settore;
b) radicati nel territorio, con una conoscenza specifica delle criticità e peculiarità dello stesso;
c) in grado di attuare uno stabile collegamento con il Servizio Sociale Professionale della Società della Salute zona Fiorentina Nord Ovest (in seguito solo SdS), Consorzio del quale il Comune fa

parte in forza di Convenzione approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 199 del 13.11.2011;

Rilevato a tal proposito che:
- il Comune da anni realizza progetti in coordinamento con SdS, e alcuni Enti del Terzo Settore operanti sul territorio;
- fra tali Enti figurad (in precedenza "Associazione Auser Volontariato "Abitare solidale""), di seguito solo "Auser", con cui il Comune e SdS hanno avviato una collaborazione sperimentale, finalizzata alla realizzazione di progetti ed iniziative di abitare supportato, nonché altri interventi a contrasto dell'emergenza abitativa, formalizzata con una Convenzione il cui schema è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1187 del 27.12.2019, attuativa della Delibera di Giunta n. 117 del 31.07.2019;
- la Convenzione riguardava lo svolgimento di interventi di accompagnamento alla condivisione abitativa, secondo le due linee di progetto "Stanza solidale" e "Fà la Casa giusta", quest'ultimo attinente a iniziative di abitare supportato presso le unità abitative di proprietà del Comune poste al primo piano dell'immobile di Via Sant'Angiolo n. 126;

Considerato che i competenti Uffici, sia comunali che di SdS, hanno effettuato approfondimenti per verificare:
a) attualità dei bisogni che con detto rapporto convenzionale a tre parti ci si propone di soddisfare;
b) capacità di Auser, valutata anche in relazione alle precedenti esperienze, di sostenere proficuamente gli impegni formalizzati;
c) adeguatezza degli strumenti e azioni previsti nel testo a offrire soluzioni efficaci alle criticità che esso è chiamato ad affrontare;
d) compatibilità con la disciplina normativa e regolamentare frattanto intervenute;
e) sostenibilità economica del progetto;

Dato atto che all'esito di siffatte verifiche è emerso che:
a) i bisogni che la Convenzione si propone di soddisfare sono, ora più che mai, presenti e pressanti sul territorio del nostro Comune, anche a seguito dell'alluvione del 2 novembre 2023, in ragione della quale le fasce di popolazione più fragili hanno urgente necessità di accedere non solo e non semplicemente a soluzioni alloggiative emergenziali, ma a percorsi personalizzati che consentano loro di "emanciparsi" e raggiungere l'auspicata autonomia;
b) Auser si è dimostrata nel corso dell'esperienza precedente un interlocutore affidabile, con una rete di volontari sul territorio in grado di fare fronte alle criticità che un simile progetto comporta, nonché a quelle ulteriori emerse nel corso della gestione e di grave impatto come l'evento alluvionale;
c) gli strumenti previsti nella Convenzione nelle proprie linee sostanziali sono adeguati, con la mera necessità di aggiornamenti alla stregua degli obiettivi delineati negli atti di programmazione dell'Ente sopra richiamati. In particolare, è emersa la necessità di valorizzare maggiormente gli aspetti legati al servizio di ausilio all'uscita dal circuito emergenziale e al reperimento di soluzioni alloggiative alternative, nonché la necessaria armonizzazione con la disciplina del nuovo Regolamento per gli interventi sulle emergenze abitative approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28.12.2023;
d) la Convenzione è in possesso di tutti gli elementi definiti dall'art. 56 C.T.S., e in particolare:
- l'attività che disciplina è di interesse generale, e in particolar modo sociale;
- tale attività è rivolta nei confronti di terzi;
- Auser è costituita in forma di APS e risulta iscritta al RUNTS(Registro Unico del Terzo Settore) in data 8.03.2022, con il n.repertorio 1154;
e) il progetto, per il quale il Comune prevede un rimborso delle spese per un massimo di Euro 8.000,00 annui, è apparso ampiamente sostenibile, integrando così il requisito della "vantaggiosità rispetto al mercato" da un punto di vista meramente economico;

Valutato che, in ragione delle sopra indicate considerazioni, della necessità di garantire continuità al progetto che, per le proprie caratteristiche e per la rilevanza degli interessi cui presiede, non può che svilupparsi in un arco di tempo dilatato e per il quale sussiste la permanenza dell'interesse del Comune a collaborare con Auser, in necessario partenariato con SdS;

Atteso che la scadenza della precedente Convenzione regolante la fase sperimentale del progetto è avvenuta nella fase emergenziale scaturita dall'evento calamitoso del 2.11.2023;

Ritenuto opportuno effettuare nella convenzione gli adeguamenti non sostanziali precisati e pertanto approvare lo schema redatto dai competenti Uffici all'esito dei sopra indicati approfondimenti, in allegato A alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Valutato di procedere, in risposta alle esigenze rilevate e in accordo con le parti coinvolte, Sds e Auser, al rinnovo della Convenzione fissando quale nuova scadenza la data del 31 dicembre 2025;

Dato atto che:
- l'importo complessivo del rimborso massimo previsto è pari ad Euro 16.000,00, e trova copertura sul cap. 699 007 "Spese per progetti e interventi sociali";
- il rimborso verrà versato a seguito dell'invio da parte dell'Associazione di apposita relazione sullo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, nelle modalità e tempistiche ivi previste;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamati:
- le deliberazioni nn. 100 del 28.12.2023 e 53 del 29.02.2024, esecutive ai sensi di Legge, con le quali il Consiglio comunale ha aggiornato il Documento unico di programmazione 2024/2026, già approvato con propria deliberazione n. 30 del 14.09.2023;
- la deliberazione n. 101 del 28.12.2023, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- la deliberazione n. 1 del 09.01.2024, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale la Giunta comunale ha approvato il "Piano esecutivo di gestione 2024/2026";
- la deliberazione del commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 9 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.i.a.o.) 2023/2025;
- il decreto sindacale n. 4 del 9.01.2024, di nomina del responsabile interno del Trattamento dei dati personali del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri soggetti intervenuti nel procedimento;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati,

1. di approvare lo schema di Convenzione per la realizzazione di progetti ed iniziative di abitare supportato ed altri interventi a contrasto dell'emergenza abitativa: "Stanza solidale" e "(Fa) la casa giusta", regolante i rapporti con la Società della Salute zona fiorentina Nord Ovest e

l'Associazione Auser Laboratorio Casa aps con scadenza al 31 dicembre 2025 in allegato sub A a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di impegnare la somma di euro 16.000,00 nei confronti dell'Associazione Auser Laboratorio Casa aps, con sede in Sesto Fiorentino (FI), Via Pier Paolo Pasolini n. 105, C.F 94302970481, come di seguito indicato:

Cap./ art.	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
			2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
699007	12/07/1	P.Fin. U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	8.000,00	8.000,00	==

3. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente t.u.e.l., che trattasi di spesa ricorrente;

4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

5. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Giannelli, responsabile della U.O. 2.2. "Area Sociale";

6. di dare atto inoltre che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 nella sezione Amministazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione;

La Dirigente del 2° Settore
Servizi alla persona
Dott. ssa Marina Lelli